



Bruxelles, 25.3.2021  
SWD(2021) 70 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**AGGIORNAMENTO degli orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020**

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

*Il presente documento di lavoro è stato predisposto dai servizi della Commissione. In conformità del vigente diritto dell'UE, esso fornisce ai colleghi e agli organismi coinvolti nelle attività di sorveglianza, controllo o attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione delle norme dell'Unione in questo ambito. L'obiettivo del presente documento è offrire i chiarimenti dei servizi della Commissione in relazione alle suddette norme, al fine di agevolare l'attuazione dei programmi e di incoraggiare le buone pratiche. I presenti orientamenti lasciano impregiudicate le interpretazioni della Corte di giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione.*

## Indice

1.	Contesto.....	4
2.	Aiuti di Stato a diversi livelli degli strumenti finanziari .....	5
3.	Sussistenza di un aiuto di Stato nell'ambito degli strumenti finanziari .....	6
3.1.	"Risorse statali" e "imputabilità" .....	6
3.1.1.	Fondi strutturali e d'investimento europei .....	7
3.1.2.	Altri fondi dell'UE e fondi SIE in gestione diretta o indiretta dell'Unione europea 8	
3.1.3.	Contributo dei fondi SIE a fondi UE in gestione diretta o indiretta dell'Unione europea .....	9
3.1.4.	Risorse proprie del gruppo BEI.....	9
3.1.5.	Risorse proprie del gruppo BEI coperte da garanzia FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) .....	10
3.1.6.	Panoramica della valutazione richiesta in relazione al criterio "risorse statali", per tipologia di risorse .....	11
3.2.	Nozione di "Imprese" in relazione agli strumenti finanziari .....	12
3.3.	Vantaggio .....	12
3.4.	Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri/aiuti "de minimis" .....	15
4.	Esenzioni dalla notifica .....	16
5.	Strumenti standardizzati .....	17
6.	Esempi in cui le notifiche degli aiuti di Stato sono richieste .....	18
	ALLEGATO.....	19
	Indice delle abbreviazioni .....	41
	Indice della legislazione .....	44

## 1. Contesto

La valutazione alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e, laddove applicabile, il rispetto di tali norme sono della massima importanza al fine di preservare il funzionamento del mercato interno. L'applicazione delle norme sugli aiuti Stato promuove l'efficienza economica ed evita indebite distorsioni della concorrenza dovute al sostegno pubblico che nuocerebbero all'intera Unione. Gli aiuti di Stato sono uno strumento fondamentale per creare e mantenere condizioni di parità per tutte le imprese. Occorre pertanto che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato in caso di concessione di aiuti mediante strumenti (co)finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.

L'importanza di tali norme per gli strumenti finanziari è richiamata in varie disposizioni del titolo IV del regolamento sulle disposizioni comuni<sup>1</sup>, in particolare agli articoli 6, 37, 38, 42 e 44. Alle questioni inerenti agli aiuti di Stato va dedicata particolare attenzione per i motivi di seguito elencati.

- Il quadro giuridico degli aiuti di Stato è profondamente mutato nel biennio 2013/2014 e offre ulteriori possibilità per garantire la compatibilità di tali aiuti.
- Gli aiuti di Stato possono sussistere a diversi livelli degli strumenti finanziari, tra cui a quello degli intermediari finanziari, dei gestori di fondi e dei coinvestitori. Non tutte le parti interessate potrebbero essere a conoscenza della potenziale sussistenza di un aiuto di Stato a diversi livelli e della necessità di garantire il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato per ciascun livello.
- I gestori di fondi e gli investitori (istituti finanziari, banche commerciali) spesso non hanno molta familiarità con le norme sugli aiuti di Stato.
- Il regolamento sulle disposizioni comuni permette l'impiego di strumenti finanziari per tutti gli obiettivi tematici. In determinati ambiti settoriali la Commissione propone i cosiddetti strumenti finanziari "standardizzati", per i quali il percorso verso la conformità degli aiuti di Stato è già stato verificato.

**Lo scopo** del presente documento di lavoro è facilitare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nell'ambito degli strumenti finanziari ed evidenziare le diverse possibilità di conseguire la conformità degli aiuti di Stato.

La Commissione europea ha adottato un **quadro temporaneo**<sup>2</sup> per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto della **pandemia di COVID-19**. Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Prima di tale data la Commissione valuterà se sia necessario prorogarlo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), come modificato il 3 aprile, l'8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, consultabile all'indirizzo:


[https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/covid\\_19.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

Il quadro temporaneo integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato descritte nel presente documento di lavoro; tali possibilità sono descritte nel presente documento di lavoro. Per gli strumenti finanziari che comportano aiuti di Stato il suddetto quadro è una possibilità temporanea supplementare di rendere gli aiuti compatibili con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Le misure temporanee di aiuto di cui al quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

## 2. Aiuti di Stato a diversi livelli degli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari spesso implicano strutture a più livelli allo scopo di incentivare gli operatori economici (**investitori**) a fornire finanziamenti ai **destinatari finali**. Ciò può configurarsi come aiuto di Stato agli investitori e/o ai destinatari finali e deve essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato. Gli strumenti finanziari possono inoltre comportare l'intervento di uno o più **organismi che attuano uno strumento finanziario** (per esempio, intermediari finanziari), i quali possono anche essere beneficiari di aiuti di Stato e rientrare nella normativa in materia.

A seconda della struttura dello strumento finanziario, il sostegno finanziario può configurarsi come un aiuto di Stato alle imprese a tutti e tre i livelli menzionati, anche se l'intenzione dell'autorità di gestione dello Stato membro (tra l'altro, un'autorità di gestione a norma del regolamento sulle disposizioni comuni) è di offrire vantaggi solo ai destinatari finali. Il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato deve essere garantito per tutti i livelli interessati dall'attuazione dello strumento finanziario.



Per quanto riguarda la sussistenza di un aiuto di Stato, la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (CAS)<sup>3</sup> fornisce indicazioni dettagliate,

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1, in particolare il punto 60).

pertinenti anche per gli strumenti finanziari. Essa include altresì ulteriori spiegazioni di carattere generale ed esempi.

### 3. Sussistenza di un aiuto di Stato nell'ambito degli strumenti finanziari

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE")<sup>4</sup> definisce gli aiuti di Stato come segue: "nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza"<sup>5</sup>.

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE la sussistenza di un aiuto di Stato implica i requisiti seguenti (spiegati in maggiore dettaglio nelle sottosezioni da 3.1 a 3.4)<sup>6</sup>:

- il sostegno proviene da "risorse statali" ed è "imputabile" allo Stato;
- il destinatario è un'"impresa";
- il sostegno "favorisce" un'impresa, vale a dire, conferisce un "vantaggio";
- il sostegno falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

I criteri riguardanti la sussistenza di un aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi. Devono essere soddisfatti tutti affinché il sostegno si configuri come aiuto di Stato. Ne consegue che se uno dei criteri non è soddisfatto, il sostegno pubblico non costituisce un aiuto di Stato. Questa verifica deve essere effettuata a tutti e tre i livelli sopra menzionati.

#### 3.1. "Risorse statali" e "imputabilità"<sup>7</sup>

Il sostegno direttamente o indirettamente concesso mediante risorse statali e l'imputabilità di tale sostegno allo Stato sono condizioni per la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali condizioni sono spesso considerate insieme quando si valuta una misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché riguardano entrambe l'origine pubblica della misura in questione.

Le risorse pubbliche nazionali degli Stati membri dell'UE sono risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Anche le risorse provenienti dal bilancio dell'Unione sono considerate "risorse statali" (e imputabili allo Stato) se le autorità nazionali hanno un potere discrezionale quanto all'utilizzo di tali risorse.

Tali risorse dell'Unione non costituiscono invece risorse statali e non sono imputabili allo Stato se sono direttamente o indirettamente gestite dall'UE (o da istituzioni internazionali) senza che le autorità nazionali dispongano al riguardo di alcun potere discrezionale.

---

<sup>4</sup> Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 1).

<sup>5</sup> Per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) si applicano norme speciali sugli aiuti di Stato [cfr. l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 149 del 25.5.2014, pag. 1) (regolamento FEAMP) e l'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487) (regolamento FEASR)].

<sup>6</sup> L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE prevede ulteriori requisiti, tra cui la "selettività" della misura di sostegno. Gli altri criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono generalmente soddisfatti per gli strumenti finanziari sostenuti con fondi SIE e pertanto non vengono trattati nella presente nota orientativa.

<sup>7</sup> Per ulteriori precisazioni sull'origine statale cfr. la sezione 3 della CAS.

### 3.1.1. Fondi strutturali e d'investimento europei

I Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE") rilevanti per la politica di coesione sono perlopiù spesi in gestione concorrente<sup>8</sup>. In tale sistema di gestione, gli Stati membri dispongono di norma<sup>9</sup> di un potere discrezionale circa l'utilizzo del finanziamento e possono decidere chi beneficerà del sostegno. Per effetto di tale potere discrezionale, i fondi SIE e il (co)finanziamento pubblico nazionale sono considerati "risorse statali" e sono imputabili allo Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò avviene anche quando le autorità nazionali affidano strumenti finanziari al gruppo BEI o a un altro ente per la loro attuazione sulla base di accordi contrattuali.

Pertanto, nel caso in cui i fondi SIE e il (co)finanziamento pubblico nazionale vengano spesi nella modalità della gestione concorrente e gli Stati membri contribuenti dispongano di un potere discrezionale quanto all'utilizzo di tali risorse, esse sono "risorse statali", imputabili allo Stato ai fini delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò significa inoltre che gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità (articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle disposizioni comuni) sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

#### **Esempio:**

Un'autorità di gestione utilizza risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR")<sup>10</sup> per istituire un fondo finalizzato alla promozione di nuove PMI. Le risorse del FESR rientrano nella gestione concorrente.

Le risorse del FESR amministrate in gestione concorrente si configurano come "risorse statali". Purché tutti gli altri elementi della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti, l'operazione deve essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato. È necessario verificare la conformità a livello di gestione del fondo, di investitori e di destinatari finali.

Nel caso di strumenti finanziari attuati in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("regolamento FEASR") sono applicate norme specifiche per le **attività agricole primarie** con riferimento agli aiuti di Stato. A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento FEASR, le attività agricole primarie (i prodotti dell'allegato I) sono esentate dalle norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 42 TFUE. D'altra parte, le attività non comprese nell'allegato sostenute da strumenti finanziari del FEASR devono conformarsi alle norme generali in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di attività agricole sostenute da strumenti finanziari non finanziati dal FEASR si applicano le norme sugli aiuti di Stato, salvo altrimenti disposto altrove.

Per quanto riguarda **la pesca e l'acquacoltura**, l'esclusione di un certo tipo di finanziamento del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) correlato

<sup>8</sup> Articolo 63 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) ("regolamento omnibus" o "regolamento finanziario").

<sup>9</sup> Per eventuali deroghe cfr. il successivo punto 3.1.3.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

alla pesca dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato discende dall'articolo 42 TFUE e dall'articolo 8 del regolamento FEAMP. A norma dell'articolo 8 del regolamento FEAMP i pagamenti erogati dagli Stati membri in quanto parte del sostegno cofinanziato nell'ambito del FEAMP in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014 ("regolamento FEAMP") non sono considerati in linea di principio aiuti di Stato.

### 3.1.2. Altri fondi dell'UE e fondi SIE in gestione diretta o indiretta dell'Unione europea<sup>11</sup>

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione attuato direttamente dalla Commissione o indirettamente da un organismo affidatario, compreso il gruppo BEI (BEI e FEI), nel quadro di un mandato della Commissione (o altra istituzione o altro organismo dell'Unione) e nel caso in cui, quindi, le autorità nazionali non adottino alcuna decisione circa l'utilizzo delle risorse, tale finanziamento dell'Unione non si configura come "risorse statali". Esso non è imputabile allo Stato e non costituisce pertanto un aiuto di Stato.

È tuttavia opportuno osservare che il regolamento finanziario prescrive che gli strumenti finanziari dell'Unione "non falsano la concorrenza sul mercato interno e sono coerenti con le norme sugli aiuti di Stato"<sup>12</sup>. Il quadro giuridico che disciplina gli strumenti finanziari dell'Unione, compresi gli accordi con gli organismi affidatari, è stato delineato allo scopo di garantire la coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato. I vari strumenti finanziari devono essere strutturati in maniera tale che siano coerenti con gli aiuti di Stato.

#### **Esempio:**

Su richiesta della Commissione, la BEI istituisce un fondo con risorse provenienti da Orizzonte 2020<sup>13</sup>. Le risorse di Orizzonte 2020 sono risorse dell'Unione e la BEI gestirà tale fondo nella modalità di gestione detta indiretta.

Le risorse di Orizzonte 2020 non sono "risorse statali". Un fondo finanziato unicamente con tali risorse non si configura pertanto come aiuto di Stato. Tuttavia, il regolamento finanziario (e il considerando 42 del regolamento Orizzonte 2020) prescrive che si garantisca la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato. Le norme stabilite dalla Commissione per l'istituzione e l'attuazione del fondo devono pertanto essere coerenti con le norme sugli aiuti di Stato.

Per il programma Orizzonte 2020, il regolamento e le norme attuative, in particolare l'accordo di delega e le liste di condizioni, sono elaborati in maniera tale da conseguire l'obiettivo della coerenza con le norme sugli aiuti di Stato. Le proposte per l'istituzione di un fondo Orizzonte 2020 sono sottoposte anche a un controllo di conformità alle norme specifiche del programma.

Se il fondo istituito mediante risorse provenienti da Orizzonte 2020 viene finanziato anche attingendo ad altre risorse pubbliche (finanziamento pubblico nazionale o risorse da fondi SIE), quella parte del finanziamento può configurarsi come "risorse statali" imputabili allo Stato solo se gli Stati membri contribuenti dispongono di un potere

<sup>11</sup> L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento sulle disposizioni comuni menziona i fondi dell'Unione che non rientrano nella gestione concorrente con gli Stati membri.

<sup>12</sup> Articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

<sup>13</sup> Orizzonte 2020 è disciplinato dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104) ("regolamento Orizzonte 2020").



discrezionale circa l'utilizzo di tali risorse. Per queste parti del finanziamento occorre altresì verificare se sono soddisfatte tutte le altre condizioni per la sussistenza di un aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

### 3.1.3. Contributo dei fondi SIE a fondi UE in gestione diretta o indiretta dell'Unione europea

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle disposizioni comuni, gli Stati membri possono fornire contributi mediante fondi SIE a favore di strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione (gestione diretta o indiretta dell'Unione). Tali contributi non costituiscono risorse statali e l'utilizzo che ne deriva non è imputabile allo Stato, se lo Stato membro contribuente non impone condizioni all'utilizzo di tali fondi SIE, eccettuata la condizione secondo cui i contributi dei fondi SIE devono essere investiti nel territorio dello Stato membro contribuente specificato nel programma operativo. Detta condizione non rende le risorse imputabili allo Stato membro, in quanto i fondi SIE sono assegnati agli Stati membri in conformità delle norme dell'Unione che hanno già stabilito nel territorio di quale Stato membro essi dovranno essere investiti<sup>14</sup>.

Nella misura in cui i fondi SIE soddisfano le condizioni summenzionate, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza tali contributi non devono rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Considerando che gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione devono essere conformi a tali norme, come illustrato al punto 3.1.2, ciò significa che, sia per le risorse dell'Unione sia per i fondi SIE a esse aggiunti, la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato è garantita dalla Commissione nella progettazione dello strumento.

### 3.1.4. Risorse proprie del gruppo BEI

Quando il gruppo BEI (BEI e FEI) investe risorse proprie a proprio rischio, tali risorse sono considerate finanziamenti privati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato e non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ciò significa inoltre che le risorse proprie della BEI e del FEI, investite *interamente* a rischio di tali enti, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della soglia minima, delle soglie di notifica o del calcolo delle intensità di aiuto.

Se tuttavia gli Stati membri forniscono garanzie o altri tipi di sostegno al gruppo BEI, quest'ultimo non investe *interamente* a proprio rischio. In tali circostanze, gli investimenti del gruppo BEI non possono pertanto essere considerati di natura privata ai fini della politica sugli aiuti di Stato. Inoltre, poiché tale garanzia concerne risorse statali ed è imputabile allo Stato, essa deve essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato.

<sup>14</sup> L'articolo 70 del regolamento sulle disposizioni comuni prescrive agli Stati membri di sostenere operazioni in una data area del programma. La ripartizione dei fondi resi disponibili dallo Stato membro è determinata da una metodologia contenuta nell'allegato VII del regolamento sulle disposizioni comuni e stabilita nella decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione: Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 2082] (GU L 104 dell'8.4.2014).

**Esempio:**

Scenario a) La BEI istituisce un fondo attingendo a risorse proprie senza alcun sostegno (per esempio garanzie) da parte degli Stati membri o da risorse dell'Unione. Le risorse BEI sono considerate di natura privata. Non trovano pertanto applicazione le norme sugli aiuti di Stato.

Scenario b) La BEI è beneficiaria di un sostegno pubblico nazionale e/o di un sostegno mediante fondi SIE, per esempio una garanzia di copertura (di parte) del rischio della BEI su prestiti appena generati. In tal caso, l'investimento della BEI non è considerato di natura "privata" ai fini del controllo sugli aiuti di Stato. Se anche tutte le altre condizioni per la sussistenza di un aiuto di Stato sono soddisfatte, la garanzia pubblica deve essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato (è finanziata da risorse statali ed è imputabile allo Stato).

### 3.1.5. Risorse proprie del gruppo BEI coperte da garanzia FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici)<sup>15</sup>

La garanzia di bilancio dell'UE fornita nel quadro del regolamento FEIS e l'operazione finanziaria o di investimento della BEI garantita non si configurano come "risorse statali" e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato. Ne consegue quindi che non è richiesto alcun controllo sugli aiuti di Stato per l'impiego di risorse proprie del gruppo BEI coperte da una garanzia FEIS. I progetti o le piattaforme di investimento sostenuti dal FEIS possono essere combinati con il sostegno finanziario (cofinanziamento) fornito dai fondi SIE o con risorse pubbliche nazionali. In questi casi, il finanziamento aggiuntivo rispetto al FEIS è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato, come indicato alla sezione 3.1.1.

A seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto regolamento omnibus<sup>16</sup>, il 2 agosto 2018, l'articolo 39 bis del regolamento sulle disposizioni comuni consente a un'autorità di gestione di contribuire con risorse dei fondi SIE a uno strumento finanziario combinando tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS quale nuova opzione di attuazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle disposizioni comuni. L'articolo 39 bis, paragrafo 6, del regolamento sulle disposizioni comuni ribadisce che la conformità al diritto applicabile, inclusa la normativa sugli aiuti di Stato, deve essere garantita per qualsiasi contributo dei programmi dei fondi SIE, come spiegato nei presenti orientamenti e nella nota orientativa sulla combinazione fondi SIE/FEIS, che include un approfondimento sugli aiuti di Stato<sup>17</sup>.

**Esempio:**

La BEI istituisce un fondo attingendo a risorse proprie, sostenute da una garanzia FEIS.

L'istituzione e l'attuazione del fondo non comportano il ricorso a "risorse statali" e pertanto non sono soggette al controllo sugli aiuti di Stato.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

<sup>16</sup> Cfr. nota 8.

<sup>17</sup> <https://www.fi-compass.eu/publication/ec-regulatory-guidance/new-guidelines-combining-european-structural-and-investment-funds>

Se tuttavia il fondo riceve ulteriori risorse da fondi SIE o da risorse pubbliche nazionali, il sostegno di quella parte si configura tuttavia come "risorse statali". Se anche le altre condizioni della nozione di aiuto sono soddisfatte, esso deve essere conforme alle norme sugli aiuti di Stato.

È opportuno osservare che le risorse del gruppo BEI sostenute da una garanzia FEIS non sono investite interamente a rischio della BEI. In tal caso un investimento del gruppo BEI non può pertanto essere considerato di natura privata nel senso di un "contributo proprio" del gruppo BEI, privo di qualsiasi supporto pubblico o contributo da parte di investitori privati, come richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato.

### 3.1.6. Panoramica della valutazione richiesta in relazione al criterio "risorse statali", per tipologia di risorse

Tipologie di risorse				
Risorse dei fondi SIE (in gestione concorrente)	Risorse pubbliche nazionali	Fondi dell'Unione gestiti direttamente/indirettamente  (per es. Orizzonte 2020, COSME <sup>18</sup> o fondi SIE in gestione diretta/indiretta o fondi SIE trasferiti in maniera incondizionata, cfr. il punto 3.1.3)	Risorse proprie del gruppo BEI  (senza alcuna copertura del rischio o altro sostegno mediante risorse pubbliche nazionali o dell'Unione)	Risorse proprie del gruppo BEI coperte da garanzia FEIS
Risorse statali: sì  Richiesta conformità alle norme sugli aiuti di Stato <sup>19</sup>	Risorse statali: sì  Richiesta conformità alle norme sugli aiuti di Stato	Risorse statali: no  Coerenza con le norme sugli aiuti di Stato, garantita dalla Commissione a livello dello strumento	Risorse statali: no  Nessun requisito degli aiuti di Stato	Risorse statali: no  Nessun requisito degli aiuti di Stato (cfr. anche il punto 3.1.5)
Se vengono combinate diverse tipologie di risorse l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato deve essere verificata separatamente per ciascuna parte				

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

<sup>19</sup> A FEASR e FEAMP si applicano norme specifiche sugli aiuti di Stato.

### 3.2. Nozione di "Imprese" in relazione agli strumenti finanziari<sup>20</sup>

La nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che il sostegno sia concesso a una "impresa". Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento<sup>21</sup>. Per "attività economica" si intende un'attività che consiste nell'offrire beni e servizi sul mercato<sup>22</sup>.

La definizione di "impresa" implica che:

- lo status dell'entità non è determinante (per esempio, un ente facente parte della pubblica amministrazione può essere un'impresa),
- non importa se l'entità è costituita per conseguire utili (anche un ente senza scopo di lucro può offrire beni e servizi sul mercato),
- la classificazione di un'entità come impresa è sempre in relazione a un'attività specifica (un ente può esercitare attività sia economiche sia non economiche e in tal caso è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato relativamente alle sue attività economiche).

La sussistenza di un aiuto di Stato deve essere verificata per tutti i soggetti che intervengono negli strumenti finanziari. Per tutti i soggetti occorre pertanto verificare se si configurano come "impresa", tranne se la sussistenza di un aiuto di Stato può essere esclusa sulla base di altri requisiti dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

I gestori di fondi e gli investitori partecipanti a uno strumento finanziario generalmente si configurano come "imprese" in quanto esercitano un'attività economica<sup>23</sup>. Per i destinatari finali la situazione può essere diversa, in particolare se i destinatari sono individui che non esercitano un'attività economica o svolgono attività non considerate di natura economica.

### 3.3. Vantaggio<sup>24</sup>

Un altro requisito cumulativo per la sussistenza di un aiuto di Stato consiste nel fatto che la misura determini un vantaggio. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato.<sup>25</sup> Il vantaggio (e quindi un aiuto di Stato) può pertanto essere escluso se le operazioni economiche effettuate dalle autorità pubbliche sono svolte alle condizioni normali di mercato. In tal caso, si considera che l'autorità pubblica si comporti come farebbe un "operatore in un'economia di mercato".

---

<sup>20</sup> Per ulteriori precisazioni sulla nozione di impresa cfr. la sezione 2 della CAS.

<sup>21</sup> Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Racc. I-6451, punto 74.

<sup>22</sup> Causa 118/85, Racc. 2599, punto 7.

<sup>23</sup> Nella misura in cui un gestore di fondi si limita a gestire e non coinveste, questi può configurarsi come mero "tramite" e pertanto non rientra nella nozione di "impresa" di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Cfr. caso SA.37824:

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/254119/254119\\_1608806\\_109\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/254119/254119_1608806_109_2.pdf);

si veda anche la decisione nel caso SA.36904, punto 71, lettera b):

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/cases/256075/256075\\_1711610\\_153\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/256075/256075_1711610_153_2.pdf)

<sup>24</sup> Per ulteriori precisazioni sulla nozione di vantaggio cfr. la sezione 4 della CAS.

<sup>25</sup> Causa C-39/94, Racc. I-3547, punto 60.

Gli elementi seguenti sono particolarmente rilevanti quando agli strumenti finanziari si applica il criterio dell'operatore in un'economia di mercato ("OEM").

- a) **Per i (co)investitori** non si configura un vantaggio (e quindi neppure un aiuto di Stato) se l'investimento è effettuato in condizioni di parità (*pari passu*) tra investitori pubblici e privati o se l'investimento pubblico è in linea con le condizioni di mercato stabilite sulla base dell'analisi comparativa (benchmarking) o di altri metodi di valutazione.

Un investimento garantisce condizioni di parità<sup>26</sup> quando:

- viene effettuato secondo le stesse modalità e condizioni da investitori pubblici e privati (investitori pubblici e privati condividono lo stesso livello di rischi e di remunerazione e detengono lo stesso livello di subordinazione nella stessa classe di rischio nel caso di una struttura di finanziamento stratificata),
- le due categorie di operatori decidono di intervenire contemporaneamente (l'investimento dell'investitore pubblico e di quello privato è effettuato con la stessa operazione di investimento) e
- l'intervento dell'investitore privato ha una vera rilevanza economica (gli orientamenti sul finanziamento del rischio<sup>27</sup> stabiliscono una quota minima del 30 %).

A norma del punto 35 degli orientamenti sul finanziamento del rischio, nella misura in cui le condizioni dell'investimento (a livello sia degli investitori sia dell'intermediario finanziario) soddisfano il test dell'operatore in un'economia di mercato, non è necessario controllare ulteriormente se sussista l'aiuto a livello di destinatario finale.

Quando gli strumenti finanziari consentono a coinvestitori privati di effettuare investimenti finanziari in un'impresa o in una serie di imprese a condizioni diverse (più favorevoli) rispetto a quelle degli investitori pubblici che investono nella stessa impresa, detti investitori privati, in virtù di tale trattamento differenziato, possono ricevere un vantaggio. Questo vantaggio può assumere la forma di rendimenti preferenziali (incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) o di una ridotta esposizione alle perdite in caso di scarsa redditività dell'operazione sottostante rispetto agli investitori pubblici (protezione dai rischi). La compatibilità di tale aiuto agli investitori deve essere garantita sulla base del rispetto delle condizioni di cui agli articoli 16, 21, 39 del regolamento generale di esenzione per categoria o previa notifica e approvazione della Commissione. Si osservi che nell'ambito degli strumenti finanziari finanziati da fondi SIE il trattamento differenziato nei confronti dei coinvestimenti finanziati dal FEIS è consentito ai sensi dell'articolo 43 bis del regolamento sulle disposizioni comuni. Malgrado ciò, il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato lascia impregiudicate le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

In alcuni casi (per esempio, garanzie o in assenza di investitori privati) le condizioni di mercato non possono essere direttamente stabilite attraverso il criterio della parità di trattamento. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che l'operazione pubblica non sia conforme alle condizioni di mercato. In tali casi, la conformità alle

---

<sup>26</sup> Per ulteriori orientamenti sulle operazioni a condizioni di parità cfr. la sezione 4.2.3.1, sottosezione i), della CAS.

<sup>27</sup> Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

condizioni di mercato può essere valutata sulla base dell'analisi comparativa o di altri metodi di valutazione [per esempio, stabilire il valore dell'utile netto (VUN) di un investimento a un livello che risulti accettabile per un operatore privato in un'economia di mercato]. Ove l'operazione risulti conforme alle condizioni di mercato, non si configura un aiuto di Stato<sup>28</sup>.

- b) **Gli organismi che attuano strumenti finanziari (ossia intermediari finanziari, gestori di fondi di fondi/fondi)** possono essere destinatari di aiuti di Stato se la remunerazione per i servizi o i rimborsi per l'attuazione dello strumento finanziario superano i prezzi di mercato.

Esistono modi diversi per stabilire se la remunerazione per gli organismi che attuano strumenti finanziari e i gestori di fondi sia in linea con i prezzi di mercato. Ad esempio, se un gestore di fondi viene scelto attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, la sua remunerazione può essere considerata conforme ai prezzi di mercato. Si tratta di un requisito che interessa tutti gli strumenti finanziari soggetti alle norme sugli aiuti di Stato<sup>29</sup>.

Il regolamento omnibus ha chiarito in quali circostanze gli Stati membri che sostengono strumenti finanziari possono aggiudicare direttamente a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato contratti di servizio per l'attuazione degli strumenti finanziari.

Il testo dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento sulle disposizioni comuni è formulato in modo tale da escludere la possibilità per uno Stato membro di conferire a tale banca o istituto un vantaggio indebito rispetto ai concorrenti o di consentire una distorsione del mercato.

Se la procedura di selezione non è concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, la conformità al mercato della remunerazione/dei rimborsi può essere dimostrata ricorrendo ad altri mezzi.

Per le remunerazioni/i rimborsi conformi alle norme del regolamento sulle disposizioni comuni, gli strumenti standardizzati descritti alla sezione 5 garantiscono che la remunerazione non sollevi problemi in materia di aiuti di Stato<sup>30</sup>.

Per le remunerazioni/i rimborsi non conformi alle norme del regolamento sulle disposizioni comuni, ossia che non rientrano tra gli strumenti standardizzati, la conformità al mercato deve essere valutata caso per caso.

- c) **A livello di destinatari finali**

Nel caso in cui soddisfino le condizioni stabilite nella comunicazione relativa ai tassi di riferimento<sup>31</sup> o nella sezione 3 della comunicazione sulle garanzie<sup>32</sup>, un

---

<sup>28</sup> Per ulteriori precisazioni sull'applicazione del criterio dell'economia di mercato cfr. la sezione 4.2.3.2.

<sup>29</sup> Per ulteriori precisazioni cfr. la sezione 4.2.3.1, sottosezione ii), della CAS.

<sup>30</sup> Ciò si applica al periodo di programmazione 2014-2020.

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

<sup>32</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10), modificata dalla

prestito o una garanzia sono considerati conformi al mercato e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato per i destinatari finali. Inoltre per altri tipi di sostegno è possibile dimostrare la relativa conformità al mercato<sup>33</sup>.

Tuttavia, l'obiettivo generale di uno strumento finanziario finanziato dalla politica di coesione è correggere i fallimenti di mercato. Per sua stessa natura, pertanto, tale strumento può implicare un vantaggio a livello dei destinatari finali, che non era ottenibile sul mercato.

#### 3.4. Distorsione della concorrenza ed effetti sugli scambi tra gli Stati membri/aiuti "de minimis"

Un aiuto di Stato sussiste solo se esso falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra gli Stati membri. Si ritiene altresì che il sostegno conforme al regolamento "de minimis" applicabile non soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale aiuto non è pertanto soggetto alla notifica degli aiuti di Stato. Per il periodo di finanziamento 2014-2020 è principalmente il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione<sup>34</sup> a essere rilevante poiché fissa a 200 000 EUR la soglia minima che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni. Devono inoltre essere soddisfatti anche tutti gli altri requisiti del regolamento "de minimis" applicabile.

Sebbene le **attività agricole primarie** nell'ambito del FEASR siano esonerate dalle norme sugli aiuti di Stato, le attività non comprese nell'allegato sostenute da strumenti finanziari del FEASR devono conformarsi alle norme generali in materia di aiuti di Stato. Analogamente, nel caso di attività agricole sostenute da strumenti non finanziati dal FEASR si applicano le norme sugli aiuti di Stato, vale a dire, occorre rispettare un massimale agricolo "de minimis" (25 000 EUR di aiuti per Stato membro a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari), nonché altre norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione<sup>35</sup>.

**Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura compresi nell'allegato I del TFUE**, i pagamenti erogati dagli Stati membri in quanto parte del sostegno cofinanziato nell'ambito del FEAMP in conformità alle norme del relativo regolamento non sono considerati in linea di principio aiuti di Stato (cfr. l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FEAMP). Ai progetti o programmi non correlati alla pesca (ossia questioni di politica marittima integrata) si applica il regime degli aiuti di Stato. Il regolamento (UE) n. 717/2014 (che sostituisce il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione)<sup>36</sup> si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 1 di detto regolamento, e fissa il massimale di 30 000 EUR per beneficiario nell'arco di tre anni (regolamento "de minimis" relativo al

---

rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 244 del 25.9.2008, pag. 32).

<sup>33</sup> Cfr. i punti 2.2 e 2.3 dell'allegato per gli esempi.

<sup>34</sup> Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

<sup>35</sup> Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, (GU L 511 del 22.2.2019, pag. 1).

<sup>36</sup> Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

settore della pesca). Quando concede aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ciascuno Stato membro è tenuto inoltre a rispettare l'importo cumulativo massimo stabilito nell'allegato del regolamento "de minimis" relativo al settore della pesca (il cosiddetto limite nazionale). Oltre ad ottemperare ad altre norme stabilite nel regolamento "de minimis" della Commissione relativo al settore della pesca, gli aiuti "de minimis" concessi a tutte le imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni non possono superare il 2,5 % del fatturato annuo delle attività di cattura, trasformazione e acquacoltura, per Stato membro.

Il regolamento "de minimis" può essere applicato per ciascuno dei diversi soggetti che intervengono nell'ambito degli strumenti finanziari. Tutte le prescrizioni del regolamento devono tuttavia essere rispettate. Particolare attenzione va prestata ai punti che seguono.

**In base alle norme sui fondi SIE gli organismi che attuano** gli strumenti finanziari non dovrebbero ricevere alcun aiuto di Stato, ivi compresi gli aiuti "de minimis", per l'attuazione, in quanto ciò non sarebbe conforme agli obiettivi dei fondi SIE per lo strumento finanziario, ossia il trasferimento di risorse ai destinatari finali<sup>37</sup>. Pertanto, benché sia possibile che gli organismi che attuano gli strumenti finanziari ottengano la conformità agli aiuti di Stato, va notato che il sostegno a questi organismi dai fondi SIE non è generalmente conforme alle norme sui fondi SIE.

**Per i destinatari finali** occorre prestare particolare attenzione se il destinatario finale appartiene a un gruppo di imprese. La soglia minima si applica a una "impresa unica". Gli aiuti dovrebbero pertanto essere concessi solo fino alla soglia comune di 200 000 EUR nell'arco di tre anni per tutte le imprese del gruppo considerate un'impresa unica.

Gli Stati membri devono altresì prestare particolare attenzione al fatto che gli aiuti concessi sotto forma di equity, quasi equity e conferimenti di capitale non possono beneficiare del regolamento "de minimis", eccetto se il capitale o l'importo totale dell'apporto pubblico non superano il massimale "de minimis" o nel caso in cui siano soddisfatte le cosiddette condizioni esenti di cui al regolamento "de minimis". Si applicano inoltre tutte le altre condizioni previste dal regolamento "de minimis", compreso il requisito di trasparenza.

## 4. Esenzioni dalla notifica

In caso di sussistenza di un aiuto di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che di norma lo Stato membro interessato debba provvedere a una notifica dell'aiuto di Stato. Le possibilità di evitare una procedura di notifica di un aiuto di Stato sono state tuttavia notevolmente incrementate per effetto dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria 2014<sup>38</sup>.

Per gli strumenti finanziari della politica di coesione, le seguenti disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria 2014 sono particolarmente rilevanti:

- articolo 16 di detto regolamento (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano)
- articolo 21 di detto regolamento (aiuti al finanziamento del rischio)
- articolo 22 di detto regolamento (aiuti alle imprese in fase di avviamento)

<sup>37</sup> Resta impregiudicato il fatto che un organismo che attua gli strumenti finanziari può ricevere sostegno da fondi SIE per altri scopi, ad esempio per aiuti alla formazione dei lavoratori.

<sup>38</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



- articolo 39 di detto regolamento (aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili)

Oltre alle cinque disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria 2014, i beneficiari di aiuti a diversi livelli degli strumenti finanziari possono trarre vantaggio anche da altre norme di detto regolamento. In particolare, la disposizione relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria 2014 può applicarsi a strumenti finanziari in regioni assistite.

I servizi della Commissione hanno fornito ulteriori precisazioni circa l'interpretazione del regolamento generale di esenzione per categoria 2014 in una guida pratica che raccoglie domande e risposte<sup>39</sup>.

Esistono inoltre regolamenti di esenzione per categoria relativi a un settore, quali il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Analogamente, esiste un regolamento specifico anche per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, che è il regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore, adottato il 16 dicembre 2014 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

## 5. Strumenti standardizzati

La Commissione ha sviluppato termini e condizioni standard per determinati tipi di strumenti finanziari. I termini e le condizioni standard garantiscono la conformità alle norme sugli aiuti di Stato e pertanto agevolano l'erogazione del sostegno finanziario dell'Unione ai destinatari finali. L'utilizzo da parte degli Stati membri degli strumenti standardizzati è volontario.

Finora la Commissione ha adottato cinque diversi strumenti standardizzati<sup>40</sup>.

- **Prestito a rischio condiviso** a sostegno delle PMI

Lo strumento standardizzato del prestito a rischio condiviso è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato, con la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario e il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali. Il finanziamento fornito ai destinatari finali rientra nell'ambito del regolamento "de minimis" applicabile.

- **Garanzia limitata di portafoglio**

La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio per nuovi prestiti in bonis a PMI, concepita come uno strumento senza aiuti di Stato, ossia conforme al mercato a livello degli intermediari finanziari che gestiscono il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti. L'aiuto ai destinatari finali rientra nell'ambito del regolamento "de minimis" applicabile.

<sup>39</sup>

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/block.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html)

<sup>40</sup>

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 16).

- **Prestito per la ristrutturazione, per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili in edifici residenziali**

È concepito come uno strumento senza aiuti di Stato, con la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario e il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali. Il finanziamento fornito ai destinatari finali rientra nell'ambito del regolamento "de minimis" applicabile.

- **Fondo per lo sviluppo urbano**

Il fondo per lo sviluppo urbano assume la forma di un fondo di credito per progetti di sviluppo urbano in zone assistite ed è concepito come uno strumento esentato dalla notifica degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 16 del regolamento generale di esenzione per categoria 2014.

- **Strumento di coinvestimento azionario**

Lo strumento di coinvestimento assume la forma di un fondo di capitale azionario per PMI. È concepito come uno strumento esentato dalla notifica degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria 2014.

Ulteriori indicazioni sugli strumenti standardizzati sono disponibili nel sito seguente:

<https://www.fi-compass.eu/publication/event-material/presentation-financial-instruments-under-esif-standard-terms-and>

## 6. Esempi in cui le notifiche degli aiuti di Stato sono richieste

Se uno strumento finanziario implica la concessione di aiuti di Stato che non soddisfano le condizioni che permettono un'esenzione dalla notifica, lo Stato membro interessato deve provvedere a una notifica dell'aiuto di Stato. Non può essere concesso alcun aiuto prima che la Commissione abbia adottato una decisione di approvazione di un aiuto di Stato.

Le autorità nazionali che necessitano di consulenza sulle notifiche degli aiuti di Stato possono prendere contatto con il loro principale referente nazionale in materia. La direzione generale della Concorrenza (DG Concorrenza) della Commissione offre inoltre assistenza agli Stati membri per la preparazione delle notifiche degli aiuti di Stato. Ulteriori informazioni si possono trovare anche sul sito web della DG Concorrenza<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> [http://ec.europa.eu/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/index_en.html)


## ALLEGATO

### Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato agli strumenti finanziari finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei: spiegazioni pratiche ed esempi

#### 1. Introduzione

In considerazione dei quesiti sollevati da varie parti interessate a seguito della pubblicazione del documento di lavoro originale<sup>42</sup> contenente orientamenti<sup>43</sup> sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nell'ambito degli strumenti finanziari finanziati dai fondi SIE, il presente allegato **integra** il suddetto documento di lavoro. Nell'allegato vengono forniti orientamenti pratici **aggiuntivi**, in particolare sulle molteplici situazioni che **non sollevano** problemi in materia di aiuti di Stato e sulla potenziale sussistenza degli aiuti di Stato a diversi livelli. La conformità alle norme sugli aiuti di Stato solo a livello di destinatario finale, nel contesto degli strumenti finanziari, non è sufficiente (cfr. figura 1).

Figura 1 Gli aiuti di Stato possono sussistere a diversi livelli



Fonte: European Social Fund financial instruments and State aid, relazione fi-compass

Nella prima parte dell'allegato sono evidenziate le situazioni tipiche in cui gli strumenti finanziari non implicano aiuti di Stato e non sono soggetti al controllo sugli aiuti di Stato, in particolare quando vi è conformità alle condizioni di mercato ad ogni livello degli strumenti finanziari.

Per gli strumenti finanziari non conformi al mercato il documento fornisce orientamenti generali su situazioni in cui è ancora possibile escludere l'aiuto di Stato, sia a livello di

<sup>42</sup> Cfr. SWD(2017) 156 final - Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020, consultabile all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/regional\\_policy/en/information/publications/guidelines/2017/guidance-on-state-aid-in-european-structural-and-investment-esi-funds-financial-instruments-in-the-2014-2020-programming-period](https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2017/guidance-on-state-aid-in-european-structural-and-investment-esi-funds-financial-instruments-in-the-2014-2020-programming-period)

<sup>43</sup> Tali orientamenti lasciano impregiudicate le interpretazioni della Corte di giustizia e del Tribunale o le decisioni della Commissione.

organismi che attuano gli strumenti finanziari<sup>44</sup> (trasferimento completo dell'aiuto ai destinatari finali) sia a livello di destinatario finale (attività non economiche, nessun effetto sugli scambi e sulla concorrenza e aiuti "de minimis"). Per gli strumenti finanziari che implicano aiuti di Stato il documento fornisce ulteriori orientamenti su come garantire la compatibilità dell'aiuto con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato e, quindi, con il mercato interno.

La seconda parte del presente allegato fornisce tre esempi specifici di differenti tipi di strumenti finanziari al fine di illustrare come è applicata la logica di valutazione prevista dalle norme sugli aiuti di Stato a strumenti finanziari concreti.

## **2. Situazioni tipiche in cui gli strumenti finanziari non comportano aiuti di Stato**

I principi fondamentali che informano la nozione di aiuto di Stato sono chiariti nel dettaglio nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato<sup>45</sup>. Il documento di lavoro fornisce ulteriori chiarimenti specifici circa la qualificazione di un'operazione quale aiuto di Stato nel contesto degli strumenti finanziari. In caso di dubbio, gli Stati membri possono anche contattare la Commissione per una discussione pre-notifica<sup>46</sup>, onde garantire la certezza del diritto in vista della notifica degli strumenti finanziari

Come indicato nel documento di lavoro, ciascun tipo di operazione connessa a uno strumento finanziario deve essere valutato a livello degli organismi che attuano tale strumento (gestore di un fondo di fondi e/o intermediario finanziario), a livello dei coinvestitori e a livello dei destinatari finali per verificare se soddisfatti i criteri cumulativi riguardanti la sussistenza di un aiuto di Stato. In pratica, se uno dei criteri cumulativi non è soddisfatto<sup>47</sup>, l'aiuto di Stato non sussiste. Nell'ambito degli strumenti finanziari, il criterio più rilevante riguarda in molti casi la questione se sia concesso o no un vantaggio economico, il quale è escluso quando l'operazione in questione è effettuata alle condizioni di mercato.

### **2.1. Organismo che attua gli strumenti finanziari (intermediario finanziario/gestore di fondi) senza coinvestire in essi**

È possibile che l'intermediario finanziario non coinvesta o non metta a rischio le proprie risorse di bilancio.- Non sussiste un aiuto di Stato a favore dell'organismo che attua gli strumenti finanziari (per effetto della remunerazione percepita per i servizi di gestione svolti) nelle seguenti situazioni.

---

<sup>44</sup> Nel presente allegato il termine "intermediari finanziari" può essere utilizzato per indicare gli organismi che attuano gli strumenti finanziari.

<sup>45</sup> Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), consultabile all'indirizzo:

<sup>46</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=SL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=SL)

46 Come stabilito dalla Commissione nel codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, consultabile all'indirizzo:

<sup>47</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C\\_.2018.253.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2018:253:TOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.253.01.0014.01.ITA&toc=OJ:C:2018:253:TOC)

47 La nozione di aiuto di Stato è un concetto giuridico oggettivo definito direttamente dal trattato. In breve, l'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sussiste unicamente laddove siano soddisfatti i criteri cumulativi seguenti: intervento di risorse statali e imputabilità della misura allo Stato, la qualifica del beneficiario quale impresa (ossia soggetto che svolge un'attività economica), conferimento di un vantaggio selettivo che abbia effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

Se l'attuazione degli strumenti finanziari è affidata a un istituto nazionale di promozione<sup>48</sup>, ad esempio una banca nazionale di sviluppo che agisce esclusivamente nell'ambito del mandato pubblico<sup>49</sup>, oppure alla BEI e alla FEI o a un'istituzione finanziaria internazionale (IFI) come la BERS, senza che tale entità coinvesta o eroghi finanziamenti, l'intermediario finanziario non è considerato un beneficiario diretto dell'aiuto, a prescindere dal fatto che sia o non sia remunerato per i servizi di gestione svolti, fermo restando che va evitata la sovracompensazione. Tuttavia, se tali istituti nazionali di promozione agiscono anche al di fuori del mandato pubblico e svolgono attività commerciali sul mercato, per escludere l'aiuto di Stato essi devono garantire che la remunerazione per i servizi prestati non produca effetti sulle loro attività commerciali (cfr. il punto seguente).

Nel caso in cui l'attuazione degli strumenti finanziari sia delegata a un intermediario finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), del regolamento sulle disposizioni comuni, l'aiuto di Stato non sussiste se l'intermediario finanziario riceve una remunerazione conforme al mercato. Vi sono tre modi diretti per stabilire se la remunerazione è conforme al mercato:

- l'intermediario è stato selezionato mediante una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata (ad esempio una procedura di selezione conforme alle direttive sugli appalti pubblici<sup>50</sup>). In tal caso si presume che la sua remunerazione sia conforme ai prezzi di mercato;  
oppure
- l'intermediario riceve una remunerazione a livello di mercato, stabilita sulla base di operazioni comparabili effettuate da operatori privati comparabili in situazioni analoghe o utilizzando altri metodi (ad esempio, la copertura dei costi maggiorata di un utile ragionevole<sup>51</sup>);  
oppure
- l'intermediario riceve una remunerazione conforme a quanto previsto dal regolamento sulle disposizioni comuni e dal regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione<sup>52</sup> che rispecchia la remunerazione di mercato in situazioni analoghe.

---

<sup>48</sup> Si tratta di persone giuridiche che svolgono attività finanziarie a titolo professionale e che ricevono un mandato da uno Stato membro o da un'entità degli Stati membri a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.


<sup>49</sup> Il mandato pubblico della banca di sviluppo definisce in quale area può operare l'istituto. La definizione del mandato pubblico si basa sull'identificazione dei fallimenti del mercato.

<sup>50</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014); direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

<sup>51</sup> Un utile ragionevole è stabilito rispetto a un utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato.

<sup>52</sup> La remunerazione dell'intermediario finanziario è conforme all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Cfr. il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Figura 2 Albero decisionale per la valutazione dell'aiuto di Stato (tramite remunerazione per servizi di gestione) a favore di un organismo (intermediario finanziario) che attua strumenti finanziari (Fonte: servizi della Commissione)



Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0480>.

## **2.2. Organismi che attuano gli strumenti finanziari e vi investono risorse proprie di bilancio<sup>53</sup> conformemente alle condizioni di mercato**

Nel contesto degli strumenti finanziari finanziati dai fondi SIE le autorità di gestione possono coinvestire e/o condividere il rischio con gli organismi che attuano gli strumenti finanziari (intermediari finanziari/gestori di fondi) allo scopo di fornire incentivi e promuovere l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi ai destinatari finali. In tal caso, gli intermediari finanziari mettono a rischio le proprie risorse di bilancio.

In linea di principio, se nell'ambito dello strumento finanziario un coinvestimento o una condivisione del rischio con l'intermediario finanziario, (ad esempio nel contesto di un fondo di garanzia) sono conformi alle condizioni di mercato, l'aiuto di Stato non sussiste e tale finanziamento fornito ai destinatari finali è anch'esso conforme al mercato. Allo stesso modo, non si configura un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e quindi non sussiste un aiuto di Stato, se l'intermediario finanziario ottiene complessivamente un rendimento inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse investito le proprie risorse in uno strumento di rischio analogo al di fuori dello strumento finanziario.

Per valutare se uno strumento finanziario è conforme al mercato si applicano considerazioni diverse a seconda del tipo di strumento finanziario.

Come precisato anche nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato e ulteriormente chiarito nel presente documento di lavoro, la conformità al mercato può essere direttamente stabilita (sulla base del criterio delle condizioni di parità o di una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata) oppure valutata sulla base dell'analisi comparativa o di altri metodi (cfr. le successive sezioni 2.2.1. e 2.2.2.).

Tuttavia poiché la finalità degli strumenti finanziari è di mobilitare finanziamenti aggiuntivi a sostegno degli investimenti perseguiti, uno strumento finanziario conforme al mercato potrebbe non essere adatto a rimediare ai fallimenti del mercato individuati e a conseguire determinati obiettivi programmatici.

Qualora lo strumento finanziario includesse un vantaggio e questo fosse completamente trasferito ai destinatari finali, gli intermediari finanziari non sarebbero destinatari di aiuti di Stato (giacché essi stessi non riceverebbero alcun vantaggio).

Poiché il trasferimento completo richiede una quantificazione dell'aiuto contenuto nello strumento finanziario e quindi trasferito ai destinatari finali tramite condizioni di finanziamento inferiori a quelle di mercato (ad esempio un tasso d'interesse inferiore a quello di mercato), per definizione esso può compiersi solo nel caso di uno strumento finanziario che includa un aiuto trasparente<sup>54</sup>. La quantificazione di cui sopra è possibile per qualsiasi strumento di debito, nonché per garanzie o anticipi rimborsabili per cui esista una metodologia<sup>55</sup> previamente notificata e approvata dalla Commissione.

---

<sup>53</sup> Gli intermediari finanziari (ad esempio le banche) possono investire proprie risorse di bilancio; gli investitori terzi non partecipanti all'attuazione degli strumenti finanziari possono investire risorse (ad esempio, un investimento in fondi di equity).

<sup>54</sup> Un aiuto è trasparente quando è concesso sotto forma di prestiti e garanzie per i quali l'elemento di aiuto contenuto nello strumento può essere calcolato con precisione ex-ante senza necessità di effettuare una valutazione del rischio.

<sup>55</sup> Un esempio di metodologia di calcolo approvata è costituito dal caso SA.37256 *Germany - Amendments to the methods to calculate the aid element of guarantees* (N 197/2007, modificato da N 541/2007 e N 762/2007).

### ***2.2.1. Strumenti di equity/quasi-equity conformi alle condizioni di mercato***

Uno strumento di equity/quasi-equity è considerato conforme al mercato, e non sussiste aiuto né a livello dei coinvestitori né a livello degli intermediari finanziari, nei due scenari descritti di seguito.

- Quando un investimento in equity/quasi-equity è effettuato in condizioni di parità dallo Stato e dagli investitori privati rispettando i criteri di cui ai punti 86 e 87 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato<sup>56</sup>, si presume che l'investimento pubblico in equity/quasi-equity sia conforme alle condizioni di mercato. Come indicato anche alla sezione 3.3, lettera a), dei presenti orientamenti, perché un investimento sia effettuato in condizioni di parità, devono essere presenti le condizioni essenziali seguenti:
  - l'intervento degli organismi pubblici e degli investitori privati è contemporaneo;
  - le modalità e le condizioni sono identiche per gli organismi pubblici e per gli investitori privati (il rischio e la remunerazione dovrebbero essere identici);
  - la posizione di partenza degli organismi pubblici e degli investitori privati è identica;
  - il finanziamento degli investitori privati è economicamente rilevante. Secondo gli orientamenti per il finanziamento del rischio, è considerata economicamente rilevante una quota minima di investimento privato del 30 %<sup>57</sup>;
  - gli investitori privati sono operatori economici privati che agiscono in condizioni normali di mercato.
- In assenza di coinvestitori privati (ossia, se intervengono solo fondi pubblici) o se la quota del coinvestimento privato non è rilevante (< 30 %), la conformità al mercato dello strumento di equity/quasi-equity può essere accertata sulla base dell'analisi comparativa o di altri metodi di valutazione precisati ai punti da 98 a 105 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato. In pratica, un piano aziendale affidabile dovrebbe dimostrare che il rendimento atteso dell'investimento pubblico è comparabile o inferiore ai rendimenti di mercato attesi.

### ***2.2.2. Strumenti di debito conformi alle condizioni di mercato***

**Strumenti di prestito** – nel caso in cui lo Stato fornisca fondi SIE e risorse pubbliche nazionali all'intermediario finanziario per cofinanziare un portafoglio di prestiti ai destinatari:

- il prestito può essere considerato conforme al mercato, e non sussiste aiuto di Stato a favore degli intermediari finanziari cofinanziatori,

---

<sup>56</sup> Cfr. la sezione 4.2.3.1, sottosezione i), punti 86, 87 e 88, della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, di cui alle note 3 e 26.

<sup>57</sup> Punto 34 della comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4), consultabile all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/modernisation/risk\\_finance\\_guidelines\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_guidelines_en.pdf)



- se i fondi SIE e le risorse pubbliche nazionali sono forniti a condizioni di parità rispetto agli investitori privati;
- oppure
- se i tassi d'interesse applicabili sono in linea con i valori indicativi dei tassi di mercato di cui alla comunicazione relativa ai tassi di riferimento<sup>58</sup>.

**Strumenti di garanzia** – nel caso in cui lo Stato fornisca una garanzia (o una controgaranzia) all'intermediario finanziario per coprire una parte del rischio inerente al relativo portafoglio di prestiti, essa può essere considerata conforme al mercato, e non sussiste aiuto di Stato a favore degli intermediari finanziari, se la sua concessione è conforme alla comunicazione sulle garanzie<sup>59</sup>.

- La comunicazione sulle garanzie indica le condizioni che devono essere soddisfatte per escludere la sussistenza di un aiuto di Stato, sia per le garanzie ad hoc che per i regimi di garanzia. Tale è il caso quando l'intermediario conserva almeno il 20 % del rischio a condizioni di parità in ciascuna operazione e paga per la garanzia un prezzo orientato al mercato che rispecchia le caratteristiche sia della garanzia che del prestito relativo.
- Nel caso delle garanzie per le PMI, la comunicazione sulle garanzie prevede premi "essenti" basati sul rating del mutuatario, considerati come valori indicativi minimi di mercato.
- Per i regimi di garanzia, i premi applicati devono coprire i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia, le spese amministrative del regime e una remunerazione annua di un capitale adeguato<sup>60</sup>, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.
- I premi di garanzia a livello di mercato sono in linea con le metodologie già approvate dalla Commissione dopo la loro notifica se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni sottostanti in questione.

### ***2.2.3. Strumenti di debito non conformi alle condizioni di mercato ma con vantaggio finanziario trasferito completamente ai destinatari finali***

Anche nel caso di strumenti finanziari non conformi al mercato, gli intermediari finanziari non sono considerati destinatari di aiuti di Stato se l'aiuto è trasferito completamente ai destinatari finali. Per definizione, ciò è possibile solo nel caso di strumenti finanziari contenenti un aiuto trasparente (prestiti e garanzie) per i quali è possibile calcolare con precisione l'elemento di aiuto incluso nello strumento. Per

<sup>58</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6), consultabile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0119\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0119(01)).

Si osservi che la comunicazione relativa ai tassi di riferimento prevede valori indicativi dei tassi di mercato solo per le situazioni in cui non è facile individuare operazioni di mercato comparabili. Le situazioni più verosimilmente interessate sono le operazioni di importo limitato e/o le operazioni che riguardano le PMI.

<sup>59</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10) e rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 244 del 25.9.2008, pag. 32).

<sup>60</sup> La sezione 3.4 della comunicazione sulle garanzie offre maggiori orientamenti in materia di capitale adeguato.

garantire un trasferimento completo, il vantaggio finanziario conferito ai destinatari finali deve essere ridotto in maniera corrispondente (per indicazioni più dettagliate, cfr. il riquadro seguente).

Figura 3 Meccanismo per il trasferimento completo dell'aiuto ai destinatari finali: orientamenti generali





Figura 4 Albero decisionale per la valutazione dell'aiuto di Stato a favore di un intermediario finanziario che coinveste



Fonte: servizi della Commissione<sup>61</sup>

<sup>61</sup> La figura 3 riguarda l'aiuto di Stato a un intermediario che coinveste. Un investimento di risorse private e di risorse statali effettuato in condizioni di parità (secondo la definizione data nella comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato) rende il contributo dello Stato conforme al mercato. Il coinvestitore privato e lo Stato possono tuttavia investire secondo il principio "stessi rischi, stesse ricompense" e non rispettare le altre condizioni di parità (ad


## 2.3. Finanziamento fornito ai destinatari finali

### a. Finanziamento conforme al mercato

Il finanziamento fornito ai destinatari finali da parte degli intermediari finanziari è considerato conforme al mercato, e quindi non implica un aiuto di Stato:

- se lo strumento finanziario è considerato conforme al mercato a monte, esso lo è automaticamente a livello del destinatario finale. Non è necessario valutare separatamente l'aiuto di Stato a livello del destinatario finale;
- se lo strumento finanziario non è conforme al mercato a monte, la conformità al mercato del finanziamento fornito ai destinatari finali deve essere dimostrata (ad esempio sulla base della comunicazione sulle garanzie o della comunicazione relativa ai tassi di riferimento);
- se sono presenti altri fondi pubblici a valle (cioè forniscono direttamente finanziamenti solo a livello del destinatario finale), la conformità al mercato di tali fondi deve essere valutata separatamente.

Figura 5 Albero decisionale per la valutazione della conformità al mercato a livello di destinatario finale



Fonte: servizi della Commissione

---


esempio il criterio del contributo rilevante). L'investimento secondo il principio "stessi rischi, stesse ricompense" non rende il contributo dello Stato conforme al mercato ma è sufficiente ad escludere l'aiuto al coinvestitore privato che investe allo stesso livello.

## b. Finanziamento non conforme al mercato ma che non implica aiuti di Stato a livello di destinatario finale

Quando lo strumento finanziario non è conforme alle condizioni di mercato e si configura un vantaggio a livello degli intermediari finanziari, tale vantaggio si considera trasferito interamente o almeno in parte ai destinatari finali sotto forma di migliori condizioni di finanziamento. Un siffatto finanziamento a condizioni inferiori a quelle di mercato non costituisce aiuto di Stato a favore dei destinatari finali se questi ultimi:

- non svolgono alcuna attività economica; aspetto non direttamente chiaro nel caso di un portafoglio di destinatari che svolgono attività sia economiche che non economiche; oppure
- svolgono solo attività economiche di carattere puramente locale, per cui la misura non incide sugli scambi tra gli Stati membri<sup>62</sup>, oppure
- se l'aiuto è un aiuto "de minimis"<sup>63</sup>:
  - nel caso di prestiti e garanzie – l'ESL è inferiore al massimale "de minimis" (quantificazione come sopra indicato) o è inferiore alle soglie di sicurezza minime per prestiti e garanzie (la quantificazione dell'ESL non è necessaria)
  - nel caso di equity – l'importo nominale deve rispettare il massimale "de minimis".

Figura 6 Albero decisionale per la valutazione della sussistenza di un aiuto Stato in caso di finanziamento non conforme al mercato



Fonte: servizi della Commissione

<sup>62</sup> [Causa T-728/17 Marininvest e Porting/Commissione.](#)

<sup>63</sup> Cfr. regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013).

### **3. Compatibilità di un aiuto di Stato connesso a strumenti finanziari**

#### **3.1. Situazioni tipiche di aiuto di Stato connesso a strumenti finanziari**

Generalmente, si configura un aiuto di Stato a livello dell'intermediario finanziario (o degli investitori terzi nel caso in cui l'intermediario sia un fondo) quando gli strumenti finanziari non sono conformi al mercato e il vantaggio finanziario non è trasferito interamente ai destinatari finali:

- per gli strumenti di equity/quasi-equity: in caso di condivisione asimmetrica dei rischi/rendimenti tra investitori pubblici e privati nella stessa classe di rischio, gli investitori privati potrebbero essere protetti dal rischio [ad esempio, tranche di prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico, rendimento prioritario in caso di insolvenza, posizione di rango più elevato (*seniority*) rispetto all'investitore pubblico] o beneficiare di rendimenti più interessanti (ad esempio, rendimento in via prioritaria, quota di utile superiore alla quota pro rata) rispetto allo Stato membro. Tale trattamento asimmetrico potrebbe essere richiesto dagli investitori privati se, in assenza delle risorse dello Stato membro, i rendimenti previsti sull'investimento pubblico in equity/quasi-equity fossero inferiori al livello di mercato;
- per gli strumenti di prestito e di garanzia: nel caso in cui il prezzo dello strumento di prestito o di garanzia non sia fissato a livello di mercato e, solo nel caso delle garanzie, l'intermediario finanziario conservi meno del 20 % del rischio.

Nell'ambito di uno strumento finanziario non conforme al mercato, il vantaggio si considera trasferito almeno in parte ai destinatari finali (in assenza di tale strumento i destinatari finali non avrebbero potuto ricevere il finanziamento alle stesse condizioni o non sarebbe stato disponibile alcun finanziamento).

#### **3.2. Possibilità offerte dal regolamento generale di esenzione per categoria – nessuna notifica**

In generale, uno strumento finanziario che implica un aiuto di Stato solo a livello dei destinatari finali può essere attuato a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. La maggior parte degli articoli di tale regolamento stabilisce che l'aiuto deve essere trasparente e deve essere presente solo a livello del destinatario finale, escludendo di fatto gli strumenti finanziari che includono un aiuto a livello dell'intermediario finanziario (ossia nei casi in cui l'aiuto non possa essere trasferito completamente). Ciò significa che gli strumenti finanziari non conformi al mercato, in presenza di intermediari finanziari, possono essere attuati a norma della maggior parte degli articoli del regolamento generale di esenzione per categoria sempre che il vantaggio economico dell'aiuto sia trasferito completamente ai destinatari finali (per il trasferimento completo del vantaggio economico, si vedano le pagine precedenti).

Tuttavia il regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che per alcuni settori (finanziamento del rischio, sviluppo urbano regionale, progetti per l'efficienza energetica degli immobili) gli strumenti finanziari che comprendono aiuti di Stato a livello sia degli intermediari finanziari che dei destinatari finali potrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno. Se lo strumento finanziario soddisfa tutte le condizioni previste dagli articoli relativi a tali settori non è necessario quantificare

l'elemento di aiuto<sup>64</sup>. Tutte le disposizioni pertinenti del capo I del regolamento devono essere prese in considerazione. Le condizioni dei tre articoli in questione sono le seguenti (gli elenchi non sono esaustivi).

#### ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA – AIUTI A FINALITÀ REGIONALE PER LO SVILUPPO URBANO

##### Condizioni orizzontali

- Soglia di notifica: 20 milioni di EUR per progetto ammissibile.
- Trasparenza degli aiuti: gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono considerati trasparenti se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16.

##### Condizioni previste dall'articolo 16

- Attuati in zone assistite e cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE.
- Possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
- Gestori del fondo per lo sviluppo urbano e investitori privati indipendenti selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria.
- Requisiti minimi per la mobilitazione di investimenti aggiuntivi da parte degli investitori privati (30 %).
- La tranche di prima perdita sostenuta dallo Stato membro può essere al massimo del 25 %.
- Il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito.
- L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Si può presumere tale tipo di gestione qualora siano soddisfatte alcune condizioni, ad esempio la presenza di una strategia di investimento e una remunerazione conforme alle prassi di mercato.

---

<sup>64</sup> Ad eccezione dell'articolo 39 del regolamento generale di esenzione per categoria che prescrive il trasferimento completo.



## ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA – AIUTI COMPRESI IN MISURE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISCHIO

### Condizioni orizzontali

- Soglia di notifica: 15 milioni di EUR per progetto ammissibile.
- Trasparenza degli aiuti: gli aiuti al finanziamento del rischio sono considerati trasparenti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 21.

### Condizioni previste dall'articolo 21

- Le PMI ammissibili sono le PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato oppure operano in un mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale o necessitano di un investimento iniziale superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo per lanciare un nuovo prodotto o entrare in un nuovo mercato geografico.
- Gli investimenti ulteriori sono possibili purché sia soddisfatta una serie di condizioni.
- Gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria.
- Massimo 15 milioni di EUR per PMI. L'importo si riferisce all'intero investimento del fondo di equity.
- A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.
- Requisiti minimi per la mobilitazione di investimenti aggiuntivi da parte degli investitori privati.
- La tranche di prima perdita sostenuta dallo Stato membro può essere al massimo del 25 %.
- L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Si può presumere tale tipo di gestione qualora siano soddisfatte alcune condizioni, ad esempio: presenza di una strategia di investimento e interessi dell'intermediario in linea con quelli dell'investitore pubblico.
- L'intermediario finanziario dimostra l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali.

## ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA – AIUTI A FAVORE DI PROGETTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

### Condizioni orizzontali

- Soglia di notifica: 10 milioni di EUR per progetto ammissibile.
- Trasparenza degli aiuti: gli aiuti per progetti di efficienza energetica sono considerati trasparenti se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39.

### Condizioni previste dall'articolo 39

- Concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.
- Rimborso non inferiore al valore nominale del prestito.
- Requisiti minimi per la mobilitazione di investimenti aggiuntivi da parte degli investitori privati (30 %).
- Gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria.
- La tranche di prima perdita sostenuta dallo Stato membro può essere al massimo del 25 %.
- Il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito.
- L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Si può presumere tale tipo di gestione qualora siano soddisfatte alcune condizioni, ad esempio la presenza di una strategia di investimento e una remunerazione conforme alle prassi di mercato.

### 3.3. Notifica e valutazione della Commissione

Gli aiuti di Stato eventualmente presenti a qualsiasi livello di uno strumento finanziario che non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria devono essere notificati alla Commissione prima dell'attuazione dello strumento finanziario interessato.

Gli strumenti finanziari che forniscono finanziamenti comprensivi di aiuti di Stato agli intermediari finanziari/ai coinvestitori ma non soddisfano le condizioni relative al finanziamento del rischio di cui al regolamento generale di esenzione per categoria possono essere valutati sulla base degli orientamenti sul finanziamento del rischio. Gli strumenti finanziari rivolti ad altri settori saranno valutati direttamente a norma del TFUE, applicando per analogia, se del caso, i principi previsti dagli orientamenti sul finanziamento del rischio per quanto riguarda gli aiuti agli intermediari finanziari/ai coinvestitori.

Nella sua valutazione, la Commissione soppeserà la necessità e la proporzionalità della misura di aiuto nel conseguimento di un obiettivo dell'Unione rispetto all'effetto di distorsione della concorrenza generato dalla misura stessa.


#### 4. Esempi illustrativi e considerazioni specifiche sugli aiuti di Stato per tipo di strumento finanziario

Nella presente sezione sono riportati tre casi di studio allo scopo di illustrare come possono essere applicati nella pratica gli approcci sin qui descritti.

##### 4.1. Strumento di equity per le PMI

L'oggetto di questo caso di studio è uno strumento finanziario di equity per le PMI: per facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, è istituito un fondo di fondi gestito dalla banca nazionale di promozione/sviluppo. Il fondo di fondi investe in diversi fondi di capitale di rischio che investono in PMI. Saranno esaminati due scenari: uno scenario di investimento nei fondi di capitale di rischio a condizioni di parità con i coinvestitori privati e uno scenario di investimento non a condizioni di parità.

Figura 7 Illustrazione dello strumento di equity per le PMI



#### Sono presenti aiuti di Stato?

##### Fondo di fondi

- Erogazione di finanziamenti pubblici al fondo di fondi Il fondo di fondi assume la forma di un conto dedicato presso il suo gestore e funge da mero tramite per il trasferimento delle risorse a valle, senza svolgere alcuna attività economica.
- Remunerazione del gestore del fondo di fondi. Il gestore è una banca nazionale di promozione/sviluppo.
  - Se la banca agisce esclusivamente nell'ambito del mandato pubblico, non è considerata destinataria di aiuti.
  - In tutti gli altri casi (la banca svolge anche attività commerciali) non si può presumere la conformità al mercato della remunerazione. In tal caso,

lo Stato membro ha effettuato un'analisi comparativa e ha stabilito la remunerazione conforme alle prassi di mercato oppure all'articolo 13 del regolamento delegato della Commissione, che rispecchia la remunerazione di mercato in situazioni comparabili. Pertanto la remunerazione del fondo di fondi è conforme al mercato.

### **Scenario 1: investimento del fondo di fondi conforme al mercato e nessun aiuto di Stato**

#### **Valutazione a livello di intermediari finanziari/coinvestitori (fondi di capitale di rischio)**

- Remunerazione dei gestori del fondo di capitale di rischio. I gestori del fondo sono stati selezionati nell'ambito di un processo di selezione aperto e concorrenziale, pertanto si presume che la commissione di gestione sia conforme al mercato. Di conseguenza non sussiste alcun aiuto di Stato a livello dei gestori del fondo di capitale di rischio.
- Investimento in equity del fondo di fondi in fondi di capitale di rischio. Il fondo di fondi investe in fondi di capitale di rischio a condizioni di parità con gli altri coinvestitori privati e almeno il 30 % dell'investimento totale proviene da coinvestitori privati. L'investimento del fondo di fondi è pertanto considerato conforme al mercato e non vi sono aiuti di Stato a livello dei coinvestitori privati nei fondi di capitale di rischio. Un investimento privato a condizioni di parità inferiore al 30 % dell'investimento totale sarebbe sufficiente ad escludere l'aiuto ai coinvestitori privati (in quanto questi non beneficiano di condizioni più vantaggiose) ma non sarebbe sufficiente a stabilire che l'investimento del fondo di fondi in fondi di capitale di rischio è conforme al mercato, e pertanto potrebbe sussistere un aiuto alle imprese destinatarie dell'investimento.

#### **Valutazione a livello dei destinatari finali (PMI)**

- Investimenti in equity dei fondi di capitale di rischio a favore delle PMI. Poiché l'investimento del fondo di fondi in fondi di capitale di rischio è considerato conforme al mercato e privo di aiuti di Stato, gli investimenti in equity forniti dai fondi di capitale di rischio alle PMI non comportano alcun elemento di aiuto di Stato.

### **Scenario 2; investimento del fondo di fondi a condizioni inferiori a quelle di mercato e aiuto di Stato**

#### **Valutazione a livello di intermediari finanziari/coinvestitori (fondi di capitale di rischio)**

- Investimento in equity del fondo di fondi in fondi di capitale di rischio. Il fondo di fondi investe nei fondi di capitale di rischio a condizioni inferiori a quelle di mercato, ad esempio in caso di condivisione asimmetrica del rischio/rendimento a vantaggio dei coinvestitori privati nei fondi di capitale di rischio. In un siffatto scenario, in cui il rendimento atteso sarebbe superiore a quello atteso per i fondi di capitale di rischio nell'ambito di investimenti di rischio analoghi al di fuori dello strumento finanziario, sussiste un aiuto di Stato a livello dei coinvestitori privati nei fondi di capitale di rischio.

## **Valutazione a livello dei destinatari finali (PMI)**

- Investimenti in equity dei fondi di capitale di rischio a favore delle PMI. Poiché l'investimento del fondo di fondi in fondi di capitale di rischio implica un aiuto di Stato, si ritiene che quest'ultimo sia trasferito almeno in parte ai destinatari finali; pertanto sussiste un aiuto di Stato a livello delle PMI.

### **L'aiuto di Stato è compatibile (per lo scenario 2)?**

Laddove sussistente, l'aiuto di Stato può essere ritenuto compatibile se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a. regolamento generale di esenzione per categoria: poiché lo strumento finanziario include un aiuto di Stato a livello dei coinvestitori privati, a norma del suddetto regolamento, solo l'articolo 21 può rendere questo aiuto compatibile con il mercato interno. Perché vi sia conformità all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria è necessario che siano rispettate tutte le condizioni orizzontali del regolamento nonché quelle specifiche di cui all'articolo 21. Ad esempio, lo strumento può essere destinato esclusivamente alle PMI che si trovano nella fase iniziale della loro vita e deve attrarre almeno il 30 % di capitale privato;
- b. orientamenti sul finanziamento del rischio: se non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento generale di esenzione per categoria, lo strumento finanziario può essere notificato alla Commissione, la quale valuterà la misura sulla base degli orientamenti sul finanziamento del rischio.

### **4.2. Strumenti sotto forma di garanzie limitate di portafoglio a favore degli investimenti nell'efficienza energetica**

Per sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica, lo Stato membro istituisce un fondo di garanzia gestito da una banca nazionale di promozione/sviluppo.

Il fondo offre agli intermediari finanziari garanzie limitate su un portafoglio di nuovi prestiti destinati a finanziare gli investimenti delle imprese nell'efficienza energetica, con un tasso di garanzia per ciascun prestito pari all'80 % e un massimale complessivo del 25 % dell'intero portafoglio di prestiti. La garanzia viene concessa a titolo gratuito (per esempio gli intermediari finanziari non corrispondono alcuna commissione di garanzia).

I destinatari finali sono costituiti da un insieme di persone fisiche (che non svolgono un'attività economica) e di PMI.

Figura 8 Illustrazione dello strumento della garanzia di portafoglio per l'efficienza energetica





Figura 9 Illustrazione grafica della garanzia limitata di portafoglio



**Sono presenti aiuti di Stato?**

**Valutazione a livello dell'organismo che attua il fondo di garanzia (fondo di garanzia)**

- Remunerazione dell'organismo che attua il fondo di garanzia. Poiché la banca nazionale di promozione/sviluppo che gestisce il fondo di garanzia riceve l'incarico mediante aggiudicazione diretta dell'appalto (senza selezione competitiva) e svolge un'attività economica, non può essere presunta la conformità al mercato della sua remunerazione. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un'analisi comparativa e stabilire una remunerazione conforme alle prassi di mercato o al regolamento sulle disposizioni comuni e alle norme

pertinenti sugli aiuti di Stato. Se ciò avviene, l'aiuto di Stato a questo livello è assente.

- Apporto di risorse dei fondi SIE (fornitura di capitale) al fondo di garanzia. Il fondo di garanzia viene istituito come entità giuridica distinta, come conto fiduciario o come capitale separato ed è solo un mezzo per trasferire le risorse più a valle. Di conseguenza non è destinatario di aiuti di Stato.

### **Valutazione a livello degli intermediari finanziari (banche) che erogano i prestiti commerciali**

- Concessione della garanzia limitata di portafoglio alle banche che erogano i prestiti commerciali. Come previsto nella comunicazione sulle garanzie, almeno il 20 % del rischio rimane alle banche. Tuttavia, poiché la garanzia è concessa gratuitamente, non può essere considerata conforme alle condizioni di mercato. In linea di principio, quindi, essa potrebbe costituire aiuto di Stato a favore degli intermediari finanziari.
- Se però le banche trasferiscono l'aiuto completamente ai destinatari finali, a loro livello non rimane alcun aiuto di Stato. Per stabilire la presenza di questo meccanismo di trasferimento completo, l'elemento di aiuto nella garanzia limitata di portafoglio ricevuta dalla banca deve essere quantificato (come differenza tra la commissione di garanzia pari a zero applicata dalla banca nazionale di promozione/sviluppo e la commissione di mercato) e la corrispondente riduzione dei tassi di prestito (dello stesso importo dell'aiuto ricevuto dalla banca) è applicata ai destinatari finali. Se i due elementi si annullano, il trasferimento completo dell'aiuto ai destinatari è dimostrato.
- È difficile calcolare l'elemento di aiuto derivante dall'assenza di una commissione di garanzia, poiché questo aspetto costituisce solo una parte dell'aiuto che le banche potrebbero ricevere. La comunicazione sulle garanzie non fornisce orientamenti concreti sui valori indicativi di mercato delle garanzie di portafoglio (limitate o non limitate) ma stabilisce il principio generale secondo cui la garanzia deve essere autofinanziata e la commissione dovrebbe rispecchiare il rischio del relativo portafoglio.
- In caso di dubbio, per strutture più complesse di strumenti finanziari, gli Stati membri devono notificare una metodologia di quantificazione applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione.

### **Valutazione a livello dei destinatari finali**

- L'aiuto è trasferito *mediante* tassi di prestito ridotti rispetto a quelli di mercato. Se i destinatari finali sono imprese e l'importo dell'aiuto supera la soglia minima, i prestiti concessi dagli intermediari finanziari contengono un aiuto di Stato.

### **L'aiuto di Stato è compatibile?**

- Se è trasparente ed è trasferito completamente, l'aiuto può essere ritenuto compatibile in conformità delle condizioni di cui all'articolo 39 del regolamento generale di esenzione per categoria.

### **4.3. Strumento di microcredito per le nuove imprese**

Lo strumento di microcredito compensa la mancanza di prestiti alle microimprese e alle PMI sul mercato finanziario fornendo finanziamenti a questo tipo di aziende a tassi d'interesse ridotti. I destinatari finali sono perlopiù piccole imprese che hanno difficoltà


ad accedere ai finanziamenti a motivo delle dimensioni limitate della loro attività e/o dell'assenza di referenze creditizie. Lo strumento di microcredito è volto a sostenere in particolare la creazione di imprese da parte di giovani e disoccupati. L'autorità di gestione fornisce i finanziamenti a un fondo di fondi, il quale seleziona gli intermediari finanziari (banche) che a loro volta selezionano i destinatari finali. Il fondo di fondi e gli intermediari finanziari possono scegliere di coinvestire in questo strumento di microcredito.

### Sono presenti aiuti di Stato?

#### Valutazione a livello del fondo di fondi

- Il gestore è un soggetto privato. Non sussiste un aiuto di Stato fornito mediante la remunerazione del gestore se viene accertato che questa è conforme alle prassi di mercato (ad esempio se è paragonabile a quella applicata da fondi privati attivi nello stesso settore) o è stata stabilita conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni in modo da rispecchiare la remunerazione di mercato in situazioni comparabili.

Figura 10 Illustrazione dello strumento di microcredito per le PMI



#### Valutazione a livello dell'intermediario finanziario

- Se le banche non coinvestono a condizioni di parità, i loro tassi d'interesse costituiranno il parametro di mercato rispetto al quale si quantifica l'aiuto. In alternativa, il tasso di mercato sarà stabilito secondo la comunicazione relativa ai tassi di riferimento. Per quantificare l'ESL, occorrerà confrontare il tasso effettivo applicato per il finanziamento a titolo dei fondi SIE con il tasso di mercato desunto dalle prassi delle banche o con i valori indicativi di mercato di cui alla comunicazione relativa ai tassi di riferimento.
- Anche se il tasso d'interesse non è conforme al mercato, l'aiuto di Stato tuttavia non sussiste a livello degli intermediari se l'elemento di aiuto è trasferito



completamente ai destinatari finali. Per confermare ciò è necessario quantificare l'aiuto (struttura a tranches o senza tranches) e dimostrare il meccanismo di trasferimento (ad esempio, i tassi d'interesse dei prestiti al destinatario finale dovrebbero essere ridotti di un importo pari all'aiuto ricevuto dall'intermediario finanziario).

### Valutazione a livello dei destinatari finali

- Se l'aiuto sussiste a livello dell'intermediario finanziario, esso sussiste anche a livello del destinatario finale.
- Quando l'aiuto è trasferito, ad esempio mediante tassi d'interesse ridotti rispetto a quelli di mercato, la misura non costituisce aiuto di Stato se il destinatario finale non esercita un'attività economica o se l'attività è puramente locale, per cui la misura non incide sugli scambi tra gli Stati membri, o se si tratta di un aiuto "de minimis". Nell'esempio sopra riportato, i destinatari finali sono imprese (aziende create da giovani disoccupati), tuttavia il microcredito, che prevede tassi inferiori a quelli di mercato, costituisce un aiuto "de minimis" (l'importo ESL o l'intero microcredito è conforme alle soglie di sicurezza dei massimali "de minimis") e, pertanto, tale sostegno non è ritenuto un aiuto di Stato.

## Indice delle abbreviazioni

RDC	Regolamento delegato della Commissione
COSME	Competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (programma)
RDC	Regolamento sulle disposizioni comuni
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
FEIS	Fondo europeo per gli investimenti strategici
GRUPPO BEI	Gruppo Banca europea per gli investimenti

FEI	Fondo europeo per gli investimenti
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondi SIE	Fondi strutturali e d'investimento europei
UE	Unione europea
SM	Stati membri
EURATOM	Comunità europea dell'energia atomica
SF	Strumenti finanziari
SFAS	Società familiare in accomandita semplice
FdF	Fondo di fondi
RF	Regolamento finanziario
RGEC	Regolamento generale di esenzione per categoria
ESL	Equivalentente sovvenzione lordo
CG	Comunicazione sulle garanzie
IFI	Istituti finanziari internazionali

OEM	Operatore in un'economia di mercato
CAS	Comunicazione sulla nozione di aiuto
BNP	Banca nazionale di promozione/sviluppo
VAN	Valore attuale netto
OFR	Orientamenti per il finanziamento del rischio
CTR	Comunicazione relativa ai tassi di riferimento
PMI	Piccole e medie imprese
SWD	Documento di lavoro dei servizi della Commissione
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
CR	Capitale di rischio

## Indice della legislazione

*con riferimenti ai numeri di pagina*

<b>Titolo completo</b>	<b>Pagina</b>
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio	pag. 4
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012)	pag. 5
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016)	pag. 5
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013)	pagg. 6, 7
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018)	pagg. 6, 7
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013)	pag. 6
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014)	pagg. 6, 7
Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del	pag. 9

20.12.2013)	
(2014/190/UE): Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2014) 2082] (GU L 104 dell'8.4.2014)	pag. 8
Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015)	pag. 9
Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013)	pag. 10
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014)	pag. 14
Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008) modificata dalla rettifica della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 244 del 25.9.2008)	pag. 13
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013)	pag. 14
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013)	pag. 14
Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007)	pag. 14
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014)	pag. 15

Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014)	pag. 15
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014)	pag. 15
Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014)	pag. 16
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014)	pag. 20
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014)	pag. 20
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014)	pag. 20
Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del 22.1.2014)	pagg. 12, 23
Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008)	pagg. 13, 23